



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 29 aprile 2014 composta da:

Dott. Claudio IAFOLLA	Presidente
Dott.ssa Elena BRANDOLINI	Consigliere
Dott. Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario relatore
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTO l'art 100 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti n. 10/2012/INPR/AUT, del 18 giugno 2012, recante "Approvazione delle Linee guida e relativi questionari per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali, per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166-168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266" – Bilancio di previsione 2012. Rendiconto della gestione 2011";

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2011, redatta dall'organo di revisione del Comune di Vittorio Veneto (TV), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota in data 16 ottobre 2013, prot. n. 0006304, con la quale il Magistrato istruttore ha richiesto notizie e chiarimenti al Sindaco e all'organo di revisione del suindicato Comune in merito ad alcune irregolarità riscontrate;

VISTA, altresì, la nota in data 10 gennaio 2014, prot. n. 0000072, con la quale il Magistrato istruttore ha richiesto notizie e chiarimenti al Sindaco e all'organo di revisione del suindicato Comune in merito alla applicazione delle sanzioni conseguenti al mancato rispetto del Patto di stabilità interno nell'esercizio finanziario 2008, accertato con deliberazione della Sezione n. 176/2010/PRSP;

VISTA la risposta fornita dall'Amministrazione comunale alla prima

richiesta istruttoria con nota prot. n. 33269 del 8 novembre 2013;

VISTA la risposta fornita dall'Amministrazione comunale alla seconda richiesta istruttoria con nota prot. n. 1951 del 21 gennaio 2014;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 28/2014 che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia di cui all'art. 148 bis del TUEL;

UDITO il Magistrato relatore,

FATTO

Dall'esame della relazione sul rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2011, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e ss.mm.ii, dall'organo di revisione del Comune di Vittorio Veneto (ente soggetto al Patto di stabilità interno), è emerso che: nel 2012, l'ente non ha approvato il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2011 entro il termine fissato dall'art. 227, comma 2, del TUEL; nel corso del 2011, non ha applicato le sanzioni conseguenti all'accertamento, da parte di questa Sezione, del mancato rispetto del Patto di stabilità nel 2008.

Con note prot. n. 0006304 del 16 ottobre 2013 e prot. n. 0000072 del 10 gennaio 2014, pertanto, il Magistrato istruttore ha richiesto all'Ente ed al Revisore dei conti chiarimenti in merito alle riscontrate criticità.

Con una prima nota del 8 novembre 2013, in merito all'approvazione tardiva del rendiconto, il Sindaco ha dichiarato che, avendone la Giunta deliberato lo schema solo nella seduta del 29 marzo 2012, il Consiglio, dovendo attendere il decorso del termine (20 gg.)

previsto dal Regolamento di contabilità per il deposito della relazione dei Revisori nonché il decorso del termine (sempre 20 gg.), previsto sempre dal richiamato regolamento, per la visione del documento da parte dei Consiglieri, non ha potuto adottare la deliberazione prima del 29 maggio; con una seconda nota del 21 gennaio 2014, in merito alle sanzioni conseguenti allo sforamento del Patto, il Sindaco ha dichiarato che le stesse non sono state applicate nel 2011, anche perché il Ministero dell'Economia e delle Finanze, interpellato dall'ente con apposito quesito avente l'obiettivo di *"individuare l'esatta modalità di applicazione delle sanzioni,* nel caso in cui lo *"sforamento"* non sia emerso a seguito di autocertificazione dell'ente *"ma mediante intervento di una deliberazione della Corte dei Conti nel corso del 2010"*, a tutt'oggi, non ha fornito indicazioni in proposito.

DIRITTO

Come si è evidenziato nella parte in fatto, dall'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'organo di revisione del Comune di Vittorio Veneto sul rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2011 e dai chiarimenti forniti dall'Ente è emerso che:

- 1) il rendiconto non è stato approvato entro il termine prescritto dall'art. 227, comma 2, del TUEL;
- 2) non sono state applicate le sanzioni previste in conseguenza dell'accertamento, con deliberazione n. 176/2010/PRSP, da parte di questa Sezione, del mancato rispetto del Patto di stabilità interno.

In merito al primo punto, l'Ente ha imputato l'inosservanza del termine previsto per l'approvazione del rendiconto al ritardo con il quale la Giunta ha provveduto a predisporre il documento ed alla necessità di dare corso agli adempimenti procedurali previsti dall'art. 151 del TUEL, nei termini all'uopo fissati dal Regolamento di contabilità.

La giustificazione offerta appare priva di pregio, in primo luogo, perché non vengono esplicite le ragioni del "ritardo" con il quale la Giunta ha approvato il documento contabile e l'ha inviato al Consiglio ed, in secondo luogo ed in ogni caso, perché l'approvazione da parte di tale organo costituisce soltanto il momento conclusivo di un'unica procedura, che si articola in una serie di atti connessi e consequenziali, i quali concorrono, tutti e complessivamente, alla tempestiva adozione del rendiconto, con la conseguente irrilevanza, ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 227, comma 2, del TUEL, di ritardi o disfunzioni imputabili a singole fasi procedurali.

La Sezione ricorda che l'inosservanza del termine può addirittura determinare (nei casi più gravi) l'attivazione della procedura contemplata dagli artt. 137 del T.U.E.L. e che l'art. 243, comma 6, lett. b), del TUEL prevede l'assoggettamento, in via provvisoria e fino all'approvazione definitiva del rendiconto, alla condizione di ente strutturalmente deficitario.

Ben più approfondita disamina merita la giustificazione offerta dall'ente in riferimento alla mancata applicazione delle sanzioni

previste per la violazione del Patto di stabilità.

A sostegno di siffatta “omissione”, l’ente ha addotto, da un canto, l’impossibilità di applicare le sanzioni previste per l’inoservanza del Patto nell’anno 2008 in un esercizio diverso da quello immediatamente successivo e, dall’altro, la circostanza che il Ministero delle Finanze, interpellato, in merito, attraverso la formulazione di apposito quesito, non avrebbe fornito alcuna indicazione.

La mancata applicazione delle sanzioni, in particolare, sarebbe giustificata dalla circostanza che l’inoservanza dei vincoli del Patto nel 2008, il cui formale rispetto era stato certificato dal comune nel 2009, è stata accertata dalla Sezione nel 2010, oltre l’anno nel quale avrebbero dovuto (e potuto) trovare applicazione le sanzioni prescritte dal comma 4 dell’art. 76 e dai commi 20 e 21 dell’art. 77 bis del D.L. n. 112 del 2008, conv. dalla Legge n. 133/2008.

Ad avviso dell’ente, la Legge 12.11.2011, n. 183, nel posticipare, a decorrere dall’esercizio finanziario 2012, l’applicazione delle sanzioni all’anno successivo a quello dell’accertamento (art. 31, comma 28), proprio per le ipotesi nelle quali l’accertamento medesimo sia intervenuto oltre l’anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione, escluderebbe le fattispecie elusive venute in rilievo anteriormente all’entrata in vigore della norma.

Siffatta conclusione non appare condivisibile.

La vicenda in esame, come già rilevato in precedenza, prende le mosse dall’accertamento, in sede di controllo sulle risultanze del

rendiconto di gestione dell'esercizio 2008, di un'operazione "elusiva", realizzata dal comune di Vittorio Veneto in occasione dell'assestamento di bilancio, attraverso la concessione, impiegando parte delle liquidità esistenti presso la tesoreria, di un prestito decennale di euro 1.500.000,00 ad una società interamente partecipata, contabilizzato artificiosamente, in uscita, come "concessione di credito" (come tale, non rilevato nel saldo valido per il calcolo degli obiettivi di quell'anno), ed, in entrata, come credito verso la società, utilizzato da quest'ultima per effettuare contestualmente, in favore dell'ente, un'erogazione a titolo di distribuzione di riserve per euro 2.000.000,00; tutto ciò al solo fine di accertare "maggiori entrate" a copertura di spese già programmate, senza ricorrere all'indebitamento bancario ed evitando, così, di "sforare" il Patto di stabilità.

Più in particolare, avendo verificato, in sede istruttoria, che del prestito concesso la società non aveva alcun bisogno, essendo finanziariamente solida, che lo stesso non era affatto destinato alla realizzazione di investimenti per conto dell'ente (requisito, questo, essenziale per le concessioni di credito effettuate da enti nei confronti di società partecipate) e che la distribuzione delle riserve - in realtà non disponibili, in quanto la società non aveva liquidità sufficienti allo scopo - era dipesa da un'iniziativa dell'unico socio, sulla scorta, tra l'altro, di una segnalazione inoltrata da alcuni componenti dell'organo di revisione, la Sezione ha accertato che il Comune ha *"sforato nell'anno 2008, mediante operazione ritenuta"*

impropriamente concessione di credito a società interamente partecipata e quindi portata in detrazione al Tit. II della spesa, il patto di stabilità per circa 1.500.000 euro in violazione, quindi, dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006".

Dall'operazione appena descritta, elusiva degli obblighi cogenti imposti dalla normativa finanziaria e, come tale, contrastante con il principio di legalità finanziaria e con quello di leale collaborazione incombente su tutti gli enti del settore pubblico, il Comune ha tratto un indebito beneficio, sottraendosi alle sanzioni che inevitabilmente sarebbero seguite al mancato conseguimento dello specifico obiettivo di contenimento della spesa corrente.

Tale beneficio, secondo quanto affermato dall'ente, tra l'altro, persisterebbe anche a seguito della pronuncia della Sezione, alla quale, ad oggi, non è stato dato alcun seguito.

In vero, l'accertamento della sostanziale inosservanza delle prescrizioni contenute nel Patto di stabilità interno, equiparabile, sul piano degli effetti sulla finanza pubblica allargata, alla violazione conclamata del Patto stesso, non può rimanere privo di conseguenze.

Detta inosservanza, costituendo, in sé, una grave irregolarità contabile e finanziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della Legge n. 266/2005 (attualmente, anche degli artt. 148 e 148 bis del Tuel) e rivestendo, come tale, indubbia rilevanza giuridica, determina il sorgere, in capo all'ente, di una serie di obblighi, tra i quali quello dell'adozione dei necessari provvedimenti correttivi, idonei a

rimuovere la riscontrata irregolarità.

A prescindere dalle conseguenze previste dalla legge finanziaria di riferimento sul piano sanzionatorio, infatti, la violazione "sostanziale" del Patto obbliga l'ente che ne è responsabile a ricondurre la gestione ai principi di correttezza finanziaria (nel senso di ossequio non solo formale delle disposizioni che regolano l'ordinamento contabile degli EE.LL.), eliminando l'artificio mediante il quale è stato conseguito solo apparentemente lo specifico obiettivo programmatico e che, nel caso in esame, ha consentito all'ente di spendere più di quanto avrebbe potuto per quell'anno.

Ciò in quanto l'accertamento delle Sezioni regionali della Corte in materia di Patto di stabilità *"rivestono natura sostanziale e non solo formale, con la conseguente riqualificazione di incassi e pagamenti in base alla reale configurazione giuridica a prescindere dal nomen iuris"* (deliberazione n. 405/2012/PAR, Sezione regionale per la Lombardia).

Né vi può essere dubbio circa la cogenza ed ineludibilità di tali obblighi.

Essa discende direttamente dal valore "precettivo" che il Patto di stabilità riveste per le amministrazioni pubbliche che partecipano al bilancio nazionale consolidato e che concorrono, mediante le risultanze dei propri bilanci e delle proprie gestioni, al raggiungimento degli obiettivi fissati in sede comunitaria (sul punto, da ultimo, Corte Cost., sentenza n. 40/2013).

Nella specie, dunque, il Comune di Vittorio Veneto, in ossequio al

principio di veridicità, avrebbe dovuto innanzi tutto procedere al corretto inquadramento, in termini finanziario-contabili, dell'erogazione in favore della società partecipata – secondo le indicazioni contenute nella deliberazione n. 176/2010/PRSP - ed al conseguente computo della stessa ai fini del calcolo dei saldi del Patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2008 (includendo, quindi, l'uscita nelle spese in conto capitale).

Per l'effetto, sempre conformemente al suddetto accertamento ed alla luce dei rilievi formulati dalla Sezione, il Comune avrebbe dovuto riapprovare il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2008 ed, a prescindere dalla formulazione di un quesito, avrebbe dovuto trasmettere al MEF la nuova certificazione del saldo finanziario conseguito, attestante il mancato rispetto del patto di stabilità interno.

Inoltre e conseguentemente, il Comune avrebbe dovuto riapprovare tutti i successivi rendiconti, relativi al periodo 2009-2010.

Considerato, peraltro, che – come evidenziato nella delibera di accertamento e dai revisori dell'ente nei pareri resi in sede di assestamento generale del bilancio 2008 – l'operazione in questione presentava una potenziale incidenza sugli equilibri di bilancio già negli anni immediatamente successivi, l'ente medesimo avrebbe dovuto verificare attentamente le relative ripercussioni sia sui bilanci della società che sui propri, dando contezza di non aver subito, nelle more, alcuna conseguenza negativa.

Ed, infatti, l'assunzione da parte della società di un prestito non

necessario, il cui importo è stato utilizzato interamente per effettuare la menzionata erogazione di riserve in favore dell'ente, oltre a ridurne, evidentemente e corrispondentemente, le disponibilità finanziarie, sì da poter compromettere la prevista distribuzione di dividendi (secondo quanto riferito dai revisori, per euro 200.000,00 annui nel triennio 2008-2010, a fronte di una rata annua di rimborso del prestito pari ad euro 154.155,86), non essendo stata accompagnata dalla previsione di idonee garanzie, ha esposto (ed espone tutt'ora) l'ente al rischio di non incassare quanto accertato, a tale titolo, nel 2008.

Nell'ottica sussposta, va valutata anche la questione dell'applicabilità delle sanzioni.

Queste ultime, costituendo *"misure di ripristino delle condizioni di equilibrio della finanza pubblica"* (SS.RR., deliberazione n. 16/CONTR/11), risultano strumenti essenziali per garantire il rispetto dei vincoli finanziari e dei parametri stabiliti in sede comunitaria e rivestano, tra l'altro, natura oggettiva *"poiché non sono commisurate alla gravità della violazione del patto di stabilità interno né tengono conto della causa di tale violazione"* (in tal senso, deliberazione di questa Sezione n. 84/2010/PAR).

Esse, dunque, seguono ad ogni violazione del Patto, a prescindere dall'epoca dell'accertamento, che, nei casi di elusione, fisiologicamente, si colloca oltre l'anno successivo a quello al quale la violazione medesima si riferisce, non potendo ammettersi che l'ente non concorra, sia pure *ex post*, al conseguimento degli

obiettivi mancati.

I vincoli imposti dal Patto, derivanti direttamente dal Trattato sull'Unione europea e riconducibili agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., oltre che al *"coordinamento della finanza pubblica"* (artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.), infatti, non possono essere legittimamente disattesi dal singolo ente, e, nel caso di inosservanza, generano, a loro volta, l'obbligo di ripristinare l'equilibrio finanziario violato attraverso l'auto-applicazione di misure limitative finalizzate ad ottenere, negli esercizi successivi, risultati finanziari "compensativi" ed evitare, così, l'adozione di interventi correttivi a carico dell'intera collettività nazionale (Sezione di controllo per il Lazio, deliberazione n. 41/2011/PRSE).

Del resto, la c.d. clausola antielusiva, già immanente all'ordinamento finanziario-contabile, e recepita a livello normativo dalla finanziaria per il 2012, costituisce espressione e corollario del principio generale di leale collaborazione tra i vari livelli di governo della Repubblica al fine di conseguire il contenimento del saldo complessivo di "indebitamento o accreditamento netto" del settore pubblico (deliberazioni di questa Sezione nn. 167/2013/PRSP, 121/2013/PAR e deliberazione della Sezione di controllo per la Lombardia n. 410/2013/PRSP).

Proprio i caratteri di effettività e cogenza che rivestono gli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno (diretta promozione del Patto di Stabilità e Crescita europeo), dunque, implicano la rilevanza e la sanzionabilità di operazioni finanziario-contabili

elusive, di “aggiramento” e sostanziale violazione; operazioni che ben possono essere accertate dalla Corte, – ossia dall’organo al quale compete la verifica dell’osservanza delle prescrizioni del Patto e la vigilanza sull’applicazione delle sanzioni conseguenti (artt. 1, comma 166 e ss., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 148 bis del TUEL) – oltre l’anno successivo a quello della commissione, atteso che tale potere di verifica non è soggetto ad alcun limite temporale o decadenziale di esercizio.

Diversamente opinando, peraltro, si consentirebbe all’ente di trarre un ulteriore, indebito beneficio dall’apparente conseguimento degli obiettivi del Patto ovvero dal proprio “illecito” finanziario (*nemini suus dolus prodesse debet*), ponendo lo stesso non soltanto nelle condizioni di sottrarsi all’applicazione delle sanzioni nell’esercizio immediatamente successivo, ma di evitare, in assoluto e negli esercizi successivi, qualsiasi conseguenza della grave irregolarità commessa.

Quanto al regime sanzionatorio, deve farsi riferimento a quello vigente nell’anno nel quale si è verificato il mancato rispetto del Patto (nella specie, 2008), ovvero alla normativa in vigore al momento della commissione della violazione (D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133).

L’accertamento compiuto dalla Sezione circa la mancata applicazione, per la componente riservata all’ente (c.d. auto-applicativa), delle sanzioni previste dal comma 4 dell’art. 76 e dai commi 20 e 21 dell’art. 77 bis del D.L. n. 112 del 2008, conv. dalla

Legge n. 133/2008, in primo luogo, assume rilevanza sotto il profilo della sana gestione finanziaria, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dai commi 166 e ss. della Legge n. 266/2005 e dell'art. 148 bis del TUEL, costituendo, il mancato adempimento dell'obbligo di rientro nelle previsioni del Patto, di per sé, una grave irregolarità contabile.

In secondo luogo, la vicenda assume rilievo sotto il profilo dell'eventuale responsabilità amministrativo-contabile di coloro che, in ossequio alla pronuncia della Corte (per inciso, non gravata in sede giudiziale dall'ente), avrebbero dovuto dare attuazione, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2011 e nel corso della gestione del medesimo anno finanziario, alle "limitazioni amministrative" imposte dalle disposizioni dianzi richiamate (relative agli impegni per spese correnti, all'indebitamento, alla corresponsione dei c.d. "gettoni di presenza" in favore degli amministratori e per il divieto di assunzioni) ovvero di coloro che hanno agito sulla spesa *"come se i vincoli di finanza pubblica fossero stati rispettati"* (vedasi, in proposito, Sezione giurisdizionale per il Piemonte, sentenza n. 6/2013, che fa un distinguo tra *"sanzioni (rectius, limitazioni) per l'Ente inadempiente e danno erariale imputabile ai soggetti che hanno consentito l'effettuazione delle spese contra legem"*, riconducendo quest'ultimo al *"maggior esborso (...) rispetto alla spesa che si sarebbe potuta affrontare, in quello stesso esercizio, se si fosse correttamente certificato il superamento dei vincoli di finanza pubblica"*).

Per quanto concerne la sanzione della riduzione dei trasferimenti ordinari, deve rilevarsi che l'ente, non avendo provveduto alla pur doverosa trasmissione al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze di una nuova certificazione, sostitutiva di quella già inviata, attestante il mancato rispetto del Patto di stabilità, non ha investito l'organo competente all'applicazione della suddetta sanzione – ovvero il Ministero dell'Interno, cui tale certificazione va inoltrata dalla Ragioneria Generale – e non ha dato corso alla relativa procedura, sottraendosi, anche sotto questo aspetto, alle conseguenze scaturenti dalla pronuncia di accertamento della Sezione.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto:

- 1) accerta, allo stato degli atti, sulla base delle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione e della successiva istruttoria, che il Comune di Vittorio Veneto non ha applicato le sanzioni conseguenti all'accertamento, con deliberazione di questa Sezione n. 176/2010/PRSP, della sostanziale violazione del Patto di stabilità nell'esercizio finanziario 2008;
- 2) accerta, allo stato degli atti, sulla base delle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione e della successiva istruttoria, l'irregolarità della gestione 2011, per effetto del mancato adeguamento del Comune di Vittorio Veneto alla pronuncia di questa Sezione n. 176/2010/PRSP ed, in particolare, della mancata adozione delle necessarie misure correttive consistenti nella corretta

contabilizzazione, ai fini del calcolo del saldo finanziario conseguito nell'anno 2008, del prestito effettuato in favore della Vittorio Veneto s.p.a. per euro 1.500.000,00, includendo al Titolo II della spesa, nella riapprovazione del rendiconto di esercizio 2008 e di quelli successivi, sino al 2011, nonché nella trasmissione al MEF della nuova certificazione del saldo suddetto, con attestazione del mancato rispetto del Patto di stabilità interno per il suddetto esercizio;

- 3) dispone, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, commi 166 e ss., della Legge n. 266/2005 e 148 bis del D.lgs. n. 267/2000, che il Comune di Vittorio Veneto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia di accertamento, adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità accertate al precedente punto 2), da trasmettere tempestivamente alla Sezione per le conseguenti valutazioni di legge;
- 4) dispone che il responsabile dei servizi finanziari e l'Organo di revisione del Comune di Vittorio Veneto, ciascuno per la propria competenza, anche in ossequio all'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, valutino le conseguenze dell'operazione elusiva e del mancato adeguamento alla pronuncia della Corte sugli equilibri finanziari degli esercizi successivi (2009, 2010, 2011, 2012 e 2013), redigendo apposita e dettagliata relazione da trasmettere a questa Sezione unitamente ai provvedimenti ex art. 148 bis del D.lgs. 267/2000 cit.
- 5) dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del

Direttore della segreteria, al Ministero dell'economia e delle finanze
– Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, al Ministero
dell'Interno ed alla Procura regionale della Corte dei Conti per il
Veneto;

6) dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del
Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al
Sindaco e all'organo di revisione dei conti del Comune di Vittorio
Veneto.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29 aprile
2014.

Il Magistrato relatore

f.to Dott.ssa Francesca DIMITA

Il Presidente

f.to Dott. Claudio IAFOLLA

Depositato in Segreteria il 02/05/2014

Il Direttore della Segreteria

(f.to Dott.ssa Raffaella Brandolesi)